



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 39 **del 22/01/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: Convenzione di reciproca collaborazione con l'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) per la preparazione del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio, in esecuzione della D.G.R.V. n. 1203 del 14/08/2019.

Note trasparenza: *con il presente provvedimento viene approvata la convenzione di reciproca collaborazione con l'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) per la preparazione del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio, in esecuzione della D.G.R.V. n. 1203 del 14/08/2019.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue:

PREMESSO che in data 31/12/2020 è giunta a scadenza la convenzione, approvata con DDG n. 732 del 14/11/2019, tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar per la fornitura, a condizioni di reciprocità, del radiofarmaco 18F-Fluoro Desossi-Glucosio (18F-FDG) nei casi di back-up programmato e straordinario, alle Aziende dei bacini del Veneto occidentale e del Veneto orientale, così come individuati dalla DGRV n. 244/2019:

IOV sede distaccata di Castelfranco Veneto	Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti Treviso dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Mestre dell'Azienda Ulss 3 Serenissima Azienda Ospedaliera Università di Padova
O.C. Sacro Cuore Don Calabria di Negrar	Rovigo dell'Azienda Ulss 5 Polesana Vicenza dell'Azienda Ulss 8 Berica Legnago dell'Azienda Ulss 9 Scaligera Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

DATO ATTO che la Regione Veneto con DGR n. 1203 del 14/08/2019 ha riesaminato i contenuti della delibera n. 244/2019 a fronte di quanto esposto nella sentenza n. 1410/2019 del Consiglio di Stato, demandando ad Azienda Zero di provvedere alla ricognizione attuale e previsionale del fabbisogno e dell'offerta del predetto radiofarmaco, e di procedere ad apposita gara per garantire la copertura del fabbisogno degli enti del SSR non soddisfabile mediante produzione ed erogazione da parte di operatori pubblici;

CONSIDERATO che nelle more degli adempimenti demandati ad Azienda Zero, la DGR n. 1203/2019 ha fornito alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale le indicazioni per l'acquisizione del radiofarmaco 18F-FDG, in modo che la fornitura gratuita del radiofarmaco 18F-FDG possa proseguire da parte dell'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e dello IOV-IRCCS in favore delle Aziende Sanitarie ricomprese nei bacini di riferimento, così come individuati nella DGR n. 244/2019, rimanendo a carico degli ospedali richiedenti il costo del trasporto;

VISTA la nota della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA, prot. n. 531293 del 15/12/2020, che, nelle more dell'espletamento da parte di Azienda Zero della gara per la fornitura del radiofarmaco 18F-FDG, ha confermato alle Aziende ULSS del Veneto occidentale la facoltà di continuare a soddisfare i propri bisogni contingenti del predetto radiofarmaco mediante approvvigionamento gratuito presso l'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, ai sensi della DGR n. 1203/2019;

RITENUTO quindi necessario ottemperare alle disposizioni regionali, con la nota prot. IOV n. 21800 del 23.12.2020, l'Istituto ha chiesto la disponibilità dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria al rinnovo della convenzione per l'anno 2021 alle medesime condizioni di reciprocità;

PRESO ATTO del riscontro favorevole dell'O.C. Sacro Cuore Don Calabria pervenuto con nota prot. reg. IOV n. 21919 del 24.12.2020, è stata predisposta la convenzione secondo lo schema

regionale indicato nella DGR n. 1737/2016, nella parte che riguarda la reciproca collaborazione tra le Aziende in grado di produrre e distribuire il radiofarmaco;

TENUTO CONTO che con la convenzione in oggetto le parti vengono a scambiarsi dati personali e categorie particolari di dati, è necessario integrare la convenzione stessa con l'accordo di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR n.679/2016;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento;

IL COMMISSARIO

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile dell'UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

VISTO il D. Lgs 288/2003

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il rinnovo della convenzione di collaborazione reciproca con l'Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) per la fornitura gratuita del radiofarmaco ¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con la deliberazione n. 1203 del 14/08/2019;
2. di dare atto che la convenzione ha durata dal 1/1/2021 al 31/12/2021;
3. di nominare il Direttore della U.O.C. Medicina Nucleare dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. quale referente e responsabile per l'esecuzione della convenzione;

4. di dare mandato alla U.O.C. Medicina Nucleare, alla U.O.C. Affari Generali e alla U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, per quanto di competenza;
5. di approvare l'accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e contestuale;
6. di precisare che la convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e, come previsto dall'art. 12; i relativi oneri sono a carico, in parti uguali, dei contraenti;
7. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Commissario
F.to – Dott. Giorgio Roberti –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in persona del Commissario *pro tempore*, dott. Giorgio Roberti, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, C.F. e p. iva 04074560287, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”)

- di seguito anche “IOV-IRCCS” o “Titolare” -

e

l’IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria, con sede operativa in Negrar di Valpolicella (VR), via Don A. Sempredoni, n. 5 – 37024, CF/PI 00280090234, rappresentato dall’ Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini

-di seguito anche “Ospedale Classificato” o “Responsabile”-

congiuntamente indicate come “Parti”

Premesso che

- come da Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e la fornitura del radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario, l’IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria eroga all’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS il servizio di preparazione e fornitura di radiofarmaco nei casi di back up programmato e straordinario;
- l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell’esecuzione di tale Convenzione l’Ospedale Classificato dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il Titolare ha verificato che il Responsabile offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell’esperienza maturata, nonché del possesso di un’organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e la fornitura del radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario – l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS intende nominare l’IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria, che intende accettare, Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina l’Ospedale Classificato, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione

della Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e fornitura di radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario, indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- Raccolta;
- Registrazione;
- Organizzazione e strutturazione;
- Conservazione e protezione;
- Accesso e consultazione;
- Estrazione;
- Comunicazione mediante trasmissione;
- Cancellazione e distruzione, ove previsto.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al servizio di preparazione e fornitura del radiofarmaco.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- Dati personali (esclusi quelli *ex* artt. 9 e 10 GDPR);
- Dati particolari *ex* art. 9 GDPR;

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- Utenti/Assistiti;
- Personale dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS.

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;

- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione della Convenzione indicata in premessa, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 60 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione alla Convenzione, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
 - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici, ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito anche "Sub Responsabile" e/o "Sub Responsabili"). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile comunicherà l'identità dei Sub responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 15 gg dalla nomina di ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, entro i successivi 15 gg.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicite abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

Il Commissario – dott. Giorgio Roberti _____

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento, Ospedale Classificato Sacro cuore- Don Calabria di Negrar

Amministratore Delegato- Mario Piccinini _____

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria, con sede operativa in Negrar di Valpolicella (VR), via Don A. Sempredoni, n. 5 – 37024, CF/PI 00280090234, rappresentato dall' Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”)

- di seguito anche “Titolare” o “Ospedale Classificato” -

e

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in persona del Commissario *pro tempore*, dott. Giorgio Roberti, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, C.F. e p. iva 04074560287;

- di seguito anche “IOV-IRCCS” e “Responsabile” -

congiuntamente indicate come “Parti”

Premesso che

- come da Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e la fornitura del radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS eroga all'Ospedale Classificato il servizio di preparazione e fornitura del radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario;
- l'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e fornitura del radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario lo IOV- IRCCS dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che lo IOV-IRCCS offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”), che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e la fornitura del radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario, l'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria, intende nominare l'Istituto Oncologico Veneto- IRCCS, che intende accettare, Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina lo IOV-IRCCS, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e la fornitura del radiofarmaco, indicata in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione descritta in premessa la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- Raccolta;
- Registrazione;
- Organizzazione e strutturazione;
- Conservazione e protezione;
- Accesso e consultazione;
- Estrazione;
- Comunicazione mediante trasmissione;
- Cancellazione e distruzione, ove previsto.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al servizio di preparazione e fornitura del radiofarmaco.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- Dati personali (esclusi quelli *ex artt. 9 e 10 GDPR*);
- Dati particolari *ex art. 9 GDPR*;

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- Utenti/Assistiti;
- Personale dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS.

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione della Convenzione descritta in premessa, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 60 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione alla Convenzione di reciproca collaborazione per la preparazione e la fornitura del radiofarmaco nei casi di back-up programmato e straordinario, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;

- predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici, ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito anche "Sub Responsabile" e/o "Sub Responsabili"). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile comunicherà l'identità dei Sub responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 15 gg dalla nomina di ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, entro i successivi 15 gg.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Titolare del trattamento, Ospedale Classificato Sacro cuore- Don Calabria di Negrar

Amministratore Delegato- Mario Piccinini _____

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento, Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

Il Commissario – dott. Giorgio Roberti _____

**CONVENZIONE DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA
PREPARAZIONE DEL RADIOFARMACO**

¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG)

tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

e l'I.R.C.C.S. Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria (VR)

NEI CASI DI BACK-UP PROGRAMMATO E STRAORDINARIO

in esecuzione della DGR n. 1203 del 14/08/2019

(schema tipo - allegato B alla DGRV n. 1737 del 2/11/2016 ai sensi del D.M. 19.11.2003)

PREMESSO CHE

- l'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar, riconosciuto Presidio Ospedaliero con DGR n. 2122/2013, è stato autorizzato con DGR n. 1334 del 28 luglio 2014 all'installazione di un Ciclotrone, con energia fino a 19 MeV, con l'ampliamento della già esistente radiofarmacia;
- l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (dal 1 gennaio 2017 incorporata nell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana) è stata autorizzata con D.I. IMP/53/1 del 09/07/09 e successive modifiche IMP/53/2 e IMP/53/3 all'installazione di un Ciclotrone, con energia fino a 11 MeV, con l'ampliamento della già esistente radiofarmacia;
- l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana ha ottenuto tutte le autorizzazioni di legge ai fini dell'esercizio dell'attività di produzione di radionuclidi emettitori di positroni (Tab.1 IMP/53/1);
- l'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria ha ottenuto tutte le autorizzazioni di legge ai fini dell'esercizio dell'attività di produzione inclusa da ultimo l'autorizzazione rilasciata con DM dello Sviluppo Economico prot. 0023563 del 5/12/2014;
- con DGR n. 1635 del 21 ottobre 2016, è stata approvata la modifica della scheda ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco, dell'allora Azienda Ulss 8, e la modifica della scheda ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, individuando, in sintesi, presso l'Ospedale di Castelfranco alcuni spazi disponibili ove allocare funzioni dello IOV - IRCCS, qualificati come sede distaccata dello IOV - IRCCS di Padova;
- con la citata DGR n. 1635/2016, per la parte che è oggetto del presente accordo, la funzione di Medicina Nucleare ivi compresa l'attività di preparazione radiofarmaci per il Veneto orientale è stata assegnata allo IOV - IRCCS sede distaccata di Castelfranco;
- le aree e i locali di Medicina Nucleare, Ciclotrone e Radiofarmacia, nonché i servizi annessi, in attuazione della programmazione regionale socio – sanitaria di cui alle DD.GG.RR. n. 1635/2016 e n. 1342/2017, sono stati incardinate come articolazioni organizzative dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, il quale si dichiara disponibile a fornire gratuitamente il radiofarmaco ¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG), nei casi di back-up programmato e straordinario previsti dall'allegato B alla DGR n. 1737 del 2/11/2016, alle UU.OO. di Medicina Nucleare, dotate di tomografo PET, delle Aziende del bacino di riferimento del Veneto occidentale, individuate con DGR n. 244/2019 e riconfermate temporaneamente con DGR n. 1203/2019;
- l'art. 1, comma 5, del DM 19.11.2003 stabilisce che “*Con apposite convenzioni, stipulate tra le Direzioni generali delle aziende sanitarie interessate, sono regolati i corrispettivi per la produzione del radiofarmaco, tra la struttura produttiva e la struttura ricevente delle aziende sanitarie interessate*”;
- l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria si

dichiarano disponibili, in caso di back-up programmato e straordinario, a fornire gratuitamente alla controparte il radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG);

- l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar sono autorizzati all'impiego di radiofarmaci per diagnostica PET, ai sensi del D.M. 19/11/2003 nonché alla detenzione, all'impiego e allo smaltimento del radionuclide oggetto della presente convenzione;
- la Regione Veneto con DGR n. 1203 del 14/08/2019 ha preso atto dell'annullamento disposto con sentenza del Consiglio di stato n. 1410/2019, della DGR n. 286 del 10/03/2015, demandando ad Azienda Zero di provvedere alla ricognizione attuale e previsionale del fabbisogno e dell'offerta del predetto radiofarmaco, e di procedere ad apposita gara per garantire la copertura del fabbisogno degli enti del SSR non soddisfabile mediante produzione ed erogazione da parte di operatori pubblici;
- la DGR n. 1203/2019 ha fornito alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale le indicazioni per l'acquisizione del radiofarmaco 18F-FDG, indicando che, nelle more degli adempimenti demandati ad Azienda Zero, la fornitura gratuita del radiofarmaco 18F-FDG può proseguire da parte dell'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e dello IOV in favore delle Aziende Sanitarie ricomprese nei bacini di riferimento, così come individuati nella DGR n. 244/2019;
- la Regione Veneto con nota prot. n. 531293 del 15/12/2020 ha comunicato alle Aziende ULSS del Veneto occidentale, nelle more dell'espletamento da parte di Azienda Zero della gara per la fornitura del radiofarmaco 18F-FDG, la facoltà di continuare a soddisfare i propri bisogni contingenti del predetto radiofarmaco mediante approvvigionamento gratuito presso l'IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar;
- pertanto le parti convengono di procedere al rinnovo, con decorrenza dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, della convenzione per la reciproca collaborazione della preparazione del radiofarmaco 18F-FDG, prevedendosi che la predetta convenzione potrà cessare anticipatamente alla scadenza del termine finale, qualora nel frattempo Azienda Zero avesse individuato il fornitore a seguito di espletamento di procedura di gara, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1203 del 14/08/2019;

TRA

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. (di seguito anche **IOV - IRCCS**), con sede in Padova, via Gattamelata n. 64 CF/PI 04074560287 rappresentato dal Commissario Dott. Giorgio Roberti

E

IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria (di seguito anche **Ospedale Classificato o Azienda**), con sede operativa in Negrar di Valpolicella (VR), via Don A. Sempreboni, n. 5 – 37024, CF/PI 00280090234, rappresentato dall'Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Lo IOV – IRCCS e l'IRCCS Ospedale si impegnano a produrre il radiofarmaco 18F-FDG, soluzione iniettabile per via endovenosa per attività diagnostica, in base alle norme di buona preparazione dei radiofarmaci per Medicina Nucleare e corrispondenti alle specifiche contenute nella monografia della Farmacopea Europea VI edizione, e dalla F.U.I. XI edizione e relativi aggiornamenti, e fornirlo gratuitamente alla controparte, salvo quanto stabilito

nell'art. 9 relativamente al trasporto, in caso di back-up programmato e straordinario, come previsto dall'art. 4 e art. 5 dell'Allegato "B" della DGR n. 1737 del 2.11.2016 – BURV n. 111 del 22.11.2016.

Art. 2

La fornitura di 18F-FDG, deve avvenire secondo le modalità previste dal sopracitato Allegato B:

Back-up Programmato:

i laboratori di radiofarmacia di Negrar e IOV – IRCCS sede di Castelfranco Veneto comunicheranno alle aziende sanitarie interessate dal servizio ed alla Regione del Veneto, entro il 31 gennaio, i giorni di manutenzione programmata preventivamente concordati tra i laboratori di radiofarmacia di Negrar e IOV – IRCCS sede di Castelfranco Veneto. In tali giorni l'attività di back-up sarà garantita dal laboratorio che rimane operativo con un'unica fornitura per ogni centro diagnostico di 7.000 MBq e consegna tra le ore 8:00 e le ore 9:00 dei giorni di operatività.

Back-up Straordinario:

in caso di guasto di uno dei due laboratori verrà data immediatamente notifica ai centri diagnostici afferenti e al laboratorio che rimane operativo per la verifica di eventuali soluzioni di fornitura straordinaria atte a soddisfare il fabbisogno di minima. In caso del perdurare della situazione di non operatività, nel giorno successivo al verificarsi del guasto di un laboratorio e previo avviso ai centri diagnostici, si opererà nella modalità prevista per il back-up Programmato.

Art. 3

Per lo IOV – IRCCS e per l'IRCCS Ospedale

Il confezionamento primario (flaconcino/fiala) dovrà risultare idoneo all'utilizzo con il frazionatore automatico uDDS della ditta Tema Sinergie SpA in dotazione presso la U.O.C. Medicina Nucleare.

Il prodotto offerto dovrà essere fornito in un'unica fiala/flacone con volume non superiore a 10 ml.

Il radiofarmaco deve essere utilizzabile per almeno 10 ore dall'ora di fine produzione.

Art. 4

In caso di interruzione accidentale e quindi non programmata del Ciclotrone, lo IOV - IRCCS e l'IRCCS Ospedale si impegnano ad informare tempestivamente la U.O.C. Medicina Nucleare della controparte al numero telefonico indicato sulla richiesta di radiofarmaco.

Art. 5

La fornitura verrà attuata secondo le specifiche modalità di seguito indicate:

a) l'IRCCS Ospedale farà pervenire allo IOV – IRCCS la richiesta del radiofarmaco mediante modulo di preparazione galenica magistrale (art. 5, DL 23/98, convertito con modificazioni nella legge n. 94 del 8.4.1998) con inoltro via posta elettronica all'indirizzo medicinanucleare.cfv@iov.veneto.it per lo IOV – IRCCS (vedi modello allegato), e viceversa lo IOV – IRCCS farà pervenire il modulo all'IRCCS Ospedale via fax al numero fax 045/6014583 o posta elettronica all'indirizzo radiofarmacia@sacrocuore.it;

b) il modulo dovrà contenere dettagliatamente le informazioni relative al numero di dosi richieste, alle iniziali identificative del paziente, alla data di nascita del paziente e alla patologia, alla modalità di somministrazione, al giorno ed ora di taratura e di arrivo previsto (in caso contrario, i dati verranno forniti successivamente per l'aggiornamento del Registro

Nazionale di cui all'art. 3 del D.M. 19.11.2003).

L'attività massima prevista è di 7.000 MBq con consegna tra le ore 8:00 e le ore 9:00;

c) lo IOV - IRCCS e l'IRCCS Ospedale provvederanno a registrare le richieste effettuando le verifiche di conformità alla presente convenzione, provvederanno altresì, ad assegnare un numero identificativo alla richiesta e ad aggiornare il registro dei pazienti;

d) a seguito della richiesta lo IOV - IRCCS e l'IRCCS Ospedale provvederanno alla preparazione del radiofarmaco con assegnazione di un numero di lotto di produzione. Ove sussistano cause di forza maggiore o ritardi significativi nella produzione che pregiudichino la fornitura del radiofarmaco, non potranno essere vantati compensi o indennità di sorta nei confronti del fornitore.

Art. 6

Il radiofarmaco preparato verrà sottoposto ai controlli di qualità previsti dalla monografia in vigore della Farmacopea Europea, in particolare:

a) purezza chimica: il controllo consiste nell'identificazione e determinazione mediante tecniche cromatografiche e test colorimetrici della natura e qualità di composti chimici non radioattivi eventualmente presenti nel prodotto finale a seguito di processo di produzione;

b) purezza radionuclidica (percentuale di attività totale dovuta al radionuclide considerato): il controllo consiste nell'identificazione e determinazione mediante spettrometria gamma della natura e quantità di radionuclidi diversi da quello previsto nella composizione di utilizzo;

c) purezza radiochimica (percentuale di attività totale dovuta al radionuclide considerato presente nella forma chimica specificata): il controllo consiste nell'identificazione e determinazione mediante tecniche cromatografiche della natura e quantità delle specie radiomarcate;

d) controlli di qualità farmaceutica: consistono nei test di sterilità e delle endotossine batteriche, e nella determinazione di pH, osmolarità e stabilità del preparato nel tempo.

Il nullaosta all'impiego clinico sottintende il superamento del Controllo Qualità obbligatorio da Farmacopea Ufficiale Europea e sarà l'unico documento che l'IRCCS Ospedale e lo IOV – IRCCS riceveranno per poter iniziare l'attività clinica.

Di seguito viene indicato, per l'IRCCS Ospedale, il seguente numero di fax 0456014583 oppure indirizzo di posta elettronica radiofarmacia@sacrocuore.it a cui inviare il nullaosta all'uso clinico, mentre per lo IOV – IRCCS il seguente indirizzo di posta elettronica medicinanucleare.cfv@iov.veneto.it.

Art. 7

Il radiofarmaco verrà, di norma, fornito in flacone multidose. Questo sarà abbinato al numero di lotto di produzione e al numero identificativo della richiesta e riporterà su apposite etichette, oltre tali dati, anche quelli contenuti nel modulo allegato di preparazione galenica magistrale secondo quanto previsto dall'art. 5, DL 23/98 convertito con modificazioni nella legge n. 94 del 8.4.1998.

Il flacone verrà sistemato in contenitore idoneo al trasporto e affidato, unitamente alla bolla di consegna, al vettore autorizzato. L'orario di arrivo verrà concordato tra le due strutture secondo la necessità di servizio secondo quanto previsto dall'art. 2 della presente convenzione.

Art. 8

L'IRCCS Ospedale e lo IOV – IRCCS si impegnano a restituire alla controparte i contenitori schermati e valigette portacontenitori, nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna. In caso di smarrimento e/o danno ai contenitori o alle valigette, l'intero costo relativo alla sostituzione verrà imputato dallo IOV – IRCCS all'IRCCS Ospedale e viceversa.

Lo smaltimento dei flaconi dopo la somministrazione e ogni altro rifiuto conseguente alla fornitura sarà a carico dell'IRCCS Ospedale o dello IOV IRCCS a seconda di chi ha ricevuto il radiofarmaco.

Art. 9

Come stabilito dalla DGR n. 1203 del 14.08.2019 il trasporto del radiofarmaco sarà a carico e cura dell'Ente richiedente. Lo IOV - IRCCS e l'Ospedale provvederanno ad organizzare il trasporto del radiofarmaco con vettore autorizzato, il cui affidamento e costo è posto a carico della parte che ne riceve la fornitura.

Ogni inconveniente derivante dal trasporto non potrà essere imputato allo IOV IRCCS o all'IRCCS Ospedale.

Art. 10

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021, fatta salva la facoltà di recesso anticipato qualora l'Azienda Zero avesse individuato il fornitore a seguito di espletamento di procedura di gara secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1203 del 14/08/2019.

Inoltre le parti potranno recedere anticipatamente con un preavviso di almeno 30 giorni tramite posta elettronica certificata (PEC).

Lo IOV – IRCCS o l'IRCCS Ospedale non devono considerarsi obbligate a richiedere nessun quantitativo minimo né giornaliero né per periodi più lunghi.

Art. 11

Tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere inviate mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- a) per IOV - IRCCS: protocollo.iov@pecveneto.it
- b) per l'IRCCS Ospedale Classificato: direzione.amministrativa@pec.sacrocuore.it

Art. 12

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 13

Le parti convengono che il foro competente per qualsiasi eventuale controversia è esclusivamente quello di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi della normativa vigente.

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Il Commissario

Dott. Giorgio Roberti (*firma digitale*)

IRCCS Ospedale Classificato Sacro Cuore – Don Calabria – Negrar (VR)

L'Amministratore Delegato

Dott. Mario Piccinini (*firma digitale*)

“Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

Istituto Oncologico Veneto IRCCS
 Dipartimento
Unità Operativa Medicina Nucleare
 Direttore: Dott.
 Tel. Fax

Data.....

Spett.le
Ospedale Classificato Sacro Cuore
- Don Calabria
Settore Ciclotrone / Farmacia
 Mail
 Fax

Oggetto: richiesta di fornitura di 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) per il giorno ___ / ___ / ___

A seguito della convenzione con l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. (sede distaccata di Castelfranco Veneto) via Gattamelata, 64 – Padova, e l'Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria - Negrar (VR), delibera n..... del relativa alla fornitura di Radiofarmaco ¹⁸F-FDG prodotto come galenico magistrale da codesta struttura sanitaria, il sottoscritto, responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, Via, tel., fax, richiede che gli sia inviato il seguente farmaco: ¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) soluzione iniettabile per via endovenosa per attività diagnostica in flacone multi dose, con attività pari a MBq., taratura ore....., necessario per eseguire l'esame diagnostico PET a n..... (in lettere) pazienti di seguito elencati. Tale radiofarmaco si riferisce ad un farmaco indispensabile, che il sottoscritto si impegna a impiegare sotto la propria responsabilità per quanto riguarda le indicazioni ed il risultato clinico e si richiede che sia disponibile in Reparto al momento dell'esecuzione dell'esame dei pazienti ammessi all'indagine.

Per contatti urgenti:
 Tel.....fax

N	Iniziali paziente	data nascita	patologia oggetto di diagnosi
1			
2			
3			

Il Direttore

Ospedale Classificato Sacro Cuore

- Don Calabria

Settore Ciclotrone / Farmacia

Mail

Fax

Data.....

Spett.le

Istituto Oncologico Veneto IRCCS

Dipartimento

Unità Operativa Medicina Nucleare

Direttore: Dott.

Tel. Fax

Oggetto: richiesta di fornitura di 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) per il giorno ___ / ___ / ___

A seguito della convenzione con l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar via Don A. Sempredoni 5 – Negrar di Valpolicella (VR), e lo IOV - IRCCS, delibera n..... del relativa alla fornitura di Radiofarmaco ¹⁸F-FDG prodotto come galenico magistrale da codesta struttura sanitaria, il sottoscritto, responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, Via, n....., tel., fax, richiede che gli sia inviato il seguente farmaco:

¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) soluzione iniettabile per via endovenosa per attività diagnostica in flacone multi dose, con attività pari a MBq., taratura ore....., necessario per eseguire l'esame diagnostico PET a n..... (in lettere) pazienti di seguito elencati.

Tale radiofarmaco si riferisce ad un farmaco indispensabile, che il sottoscritto si impegna a impiegare sotto la propria responsabilità per quanto riguarda le indicazioni ed il risultato clinico e si richiede che sia disponibile in Reparto al momento dell'esecuzione dell'esame dei pazienti ammessi all'indagine.

Per contatti urgenti:

Tel.....fax

N	Iniziali paziente	data nascita	patologia oggetto di diagnosi
1			
2			
3			

Il Direttore
